

Delibera nº 2224

Estratto del processo verbale della seduta del **27 novembre 2018**

oggetto:

LR 22/2010, ART 5, COMMA 30 E COMMA 31. CESSIONE QUOTE AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'art. 1 della L.R. 15 maggio 1995, n. 21, concernente la "Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari", il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuova la costituzione di una società per azioni per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, vista la rilevante importanza che questa infrastruttura riveste per l'economia e le comunicazioni del territorio;

Visto l'art. 5, comma 30, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", il quale autorizza la Regione a procedere alla cessione ovvero alla permuta di quote del pacchetto azionario dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., al fine di ricercare alleanze strategiche per favorire l'attrattività economica e la coesione economica, sociale e territoriale del Friuli Venezia Giulia;

Visto il comma 31 dell'articolo da ultimo citato, secondo il quale l'Amministrazione regionale procederà alla scelta dell'alleanza strategica attraverso procedura a evidenza pubblica sulla base dei requisiti e dei criteri di scelta definiti dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, concorrenza e non discriminazione;

Viste le delibere di Generalità del 18 maggio 2017, n. 925 e del 16 giugno 2017, n. 1130, con le quali da un lato ve niva prescritto, tra gli altri, l'indirizzo strategico al Presidente della società di "definire un nuovo sistema di alleanze nell'ottica della creazione di un sistema aeroportuale del nordest, al fine di favorire l'attrattività economica e la coesione economico sociale" e dall'altro, veniva dato mandato alla società di effettuare indagini es plorative di mercato in merito all'ipotesi di possibili alleanze strategiche per la Società stessa;

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1767 del 22 settembre 2017, ha definito le linee guida da intendersi quale atto di indirizzo per la procedura di cessione delle quote azionarie nonché ha individuato la società di gestione dell'aeroporto quale stazione appaltante, e successivamente, con deliberazione n. 1958 del 13 ottobre 2017, ha definito i requisiti e i criteri per la selezione dei soggetti interessati all'acquisto di tali quote;

Vista, altresì, la delibera di Giunta regionale n. 766 del 21 marzo 2018 con la quale sono state accolte le proposte di modifica, integrazione e specificazione a quanto disposto nelle proprie deliberazioni n. 1767/2017 e n. 1958/2017, relative alla procedura di cessione in argomento;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ha approvato in data 30 marzo 2018 la documentazione di gara relativa alla "Procedura aperta per la cessione del 45% del capitale sociale (con opzione di acquisto di un ulteriore 10% del capitale sociale) della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a" e che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 9 aprile 2018;

Appurato che la procedura di gara, stante l'assenza di offerte, è andata deserta, come attestato dalla Determina del RUP del 07 giugno 2018;

Vista la propria delibera di Generalità n. 1085 del 7 giugno 2018 con la quale la Giunta ha preso atto che la gara è andata deserta non per mancanza di un reale interesse da parte del mercato quanto piuttosto perché i criteri definiti nel bando – in taluni loro aspetti – necessitano di alcune modifiche finalizzate anche a garantire da subito l'acquisto della maggioranza del capitale sociale da parte dell'investitore;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1533 del 10 agosto 2018 con la quale sono stati ridefiniti le linee guida, i requisiti di ammissione e i criteri per la selezione dei soggetti interessati all'acquisto di quote azionarie della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. da adottarsi dalla stazione appaltante, rimandando a una successiva delibera di Giunta l'approvazione degli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante quali disciplinare di gara, accordo di investimento, opzione di riacquisto da parte della Regione e nuovo Statuto societario;

Considerato che la stazione appaltante, in applicazione di quanto previsto dal D.M. 521/1997 (Trasporti e navigazione), ha provveduto ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT), in data 17/09/2018, la documentazione relativa alla procedura di gara al fine di ottenere il nulla osta all'operazione di cessione del 55% del capitale sociale della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.;

Visto che il MIT, con nota del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo n. 0005134 del 16 novembre 2018, ha espresso il nulla osta all'operazione, preso atto

dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) e dall'Enac, invitando la stazione appaltante a tenere in debito conto le osservazioni formulate dal MEF e dall'ENAC e riportate nel documento;

Considerato che le osservazioni formulate dall'Enac ineriscono l'assenza nella documentazione trasmessa relativa al Disciplinare di gara, dell'indicazione del punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica con l'auspicio che sul punto siano confermate le scelte compiute nel precedente disciplinare di gara;

Considerato altresì che l'Enac auspica, inoltre, che il conferimento dei contributi pubblici ex L.R. 12/2010 awenga secondo le regole e i limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato:

Considerato che le raccomandazioni espresse dal MEF riguardano lo svolgimento della procedura di gara secondo i principi di trasparenza e non discriminazione, "tenendo conto, al contempo, dell'interesse pubblico al mantenimento, da parte della società di gestione aeroportuale, di condizioni di affidabilità nell'espletamento del servizio pubblico della concessione. Questo implica che particolare cura deve essere riservata alla selezione della proposta che, da un punto di vista tecnico, economico e finanziario, meglio risponda alle esigenze su menzionate";

Considerato l'obiettivo della Regione di ottenere un solido incremento nel tempo dei flussi turistici incoming, il nuovo investitore dovrà impegnarsi ad attuare e potenziare le attività di promozione del territorio regionale che diano visibilità all'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia, che a sua volta favorirà l'applicazione delle previsioni di cui alla legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015, art. 5, comma 8, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio regionale e delle programmazioni annuali di bilancio e che saranno determinate dal calcolo "numero complessivo dei passeggeri" dello scalo registrati nell'anno precedente per quattro (4) euro a passeggero, fino ad un massimo di 4,8 milioni di euro per anno e in ogni caso non oltre il 2026;

Ritenuto, per quanto previsto nel paragrafo che precede, di modificare in tal senso quanto indicato alla lettera g) del punto 1 del dispositivo della citata deliberazione n. 1533/2018;

Precisato in ogni caso che l'applicazione delle previsioni di cui alla legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015, art. 5, comma 8, potrà avvenire nel rispetto delle regole e dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e che in tale quadro la Giunta regionale ha predisposto i corrispondenti stanziamenti pluriennali di bilancio con il disegno di legge n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021);

Vista la documentazione di gara, approvata dal Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in data 19 novembre 2018 ed inviata con nota prot. 1712/2018 di pari data e successiva integrazione del 26 novembre 2018, costituita da:

- a) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- b) Accordo di Investimento e relativi allegati (inter alia: Modello di Statuto e Modello di Contratto di Opzione);

Atteso che nella sopra citata nota il Direttore Generale della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., dichiara che la Società, quale stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara si è attenuta agli indirizzi del Socio unico, di cui alla sopra citata delibera n. 1533/2018, nonché ha integralmente recepito le osservazioni formulate dall'Enac e le raccomandazioni espresse dal MEF, riportate nel parere positivo espresso dal MIT;

Precisato che tale documentazione di gara è stata successivamente rivista e corretta dalla stazione appaltante, sulla base delle osservazioni formulate dal Socio unico, e inoltrata nuovamente con PEC in data 20/11/2018;

Considerato che la stima del valore economico del 55% del capitale sociale della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. effettuata dal consulente esterno KPMG Advisory S.p.A., basata sulle assunzioni contenute nel Business Plan 2018-2023, elaborato dal management della società con il supporto metodologico del consulente stesso, riporta un Equity Value, alla data di riferimento del 31/12/2018, pari a Euro 32,5 milioni;

Tenuto conto che la stazione appaltante dichiara che tale Equity Value può essere utilizzato ai fini della definizione della base d'asta in quanto "a tale valore corrisponde l'applicazione di un WACC puntualmente calcolato" nonché il valore stesso "si colloca all'interno dell'intervallo di valore individuato nell'ambito dell'applicazione del metodo di controllo";

Verificata la conformità della documentazione di gara presentata agli indirizzi impartiti dal Socio unico con la sopra citata delibera n. 1533/2018;

Considerato che la suddetta documentazione di gara corrisponde nei contenuti a quanto auspicato dal citato nulla osta del MIT;

Ritenuto quindi necessario procedere tempestivamente all'approvazione degli atti di gara come predisposti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 22, co. 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale prevede che ciascuna amministrazione pubblichi e aggiorni annualmente, tra l'altro, i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze e patrimonio, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1. di approvare la documentazione di gara relativa alla "Procedura aperta per la cessione del 55% del capitale sociale della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.", predisposta dalla stazione appaltante, e costituita da:
 - a) Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - b) Accordo di Investimento e relativi allegati (inter alia: Modello di Statuto e Modello di Contratto di Opzione);
- 2. di modificare quanto indicato alla lettera g) del punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 1533/2018, al fine di un migliore coordinamento dell'impegno regionale con le previsioni del Business Plan 2018-2023 e di prevedere quindi che "la Regione favorirà l'applicazione delle previsioni di cui alla legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015, art. 5, comma 8, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio regionale e delle programmazioni annuali di bilancio e che saranno determinate dal calcolo "numero complessivo dei passeggeri" dello scalo registrati nell'anno precedente per quattro (4) euro a passeggero, fino ad un massimo di 4,8 milioni di euro per anno e in ogni caso non oltre il 2026";
- **3.** di pubblicare la presente deliberazione nell'idonea sottosezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO GENERALE